

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1993, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 476/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che, in una prima fase, il regolamento (CEE) n. 1730/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato dei quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo 1° luglio 1992-28 febbraio 1993;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione e i quantitativi disponibili per la raffinazione sono ormai noti; che, di conseguenza,

si devono determinare, per il restante periodo della campagna 1992/1993, gli ultimi quantitativi che possono beneficiare di tale aiuto alla raffinazione; che il quantitativo di zucchero greggio della Guadalupa disponibile per la raffinazione nelle raffinerie francesi durante il periodo 1° marzo 1992-30 giugno 1992 risulta leggermente superiore a quello fissato dal regolamento della Commissione (CEE) n. 476/92⁽⁵⁾; che occorre pertanto modificarlo di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1993, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 476/92 viene sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1993, eccetto l'articolo 2 che è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 112.⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 49.